



SENTENZA N. 530/2017  
cron. 1639

CORTE DI APPELLO  
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Sez/Coll: LA

O.S.P

R.G: 401/2016

All'udienza collegiale del giorno 09/05/2017 ore 10:00

PRESIDENTE Dr. NISTICO' FAUSTO

Giudice/Consigliere Dr. TARQUINI ELISABETTA

Giudice/Consigliere Dr. SANTONI RUGIU ROBERTA

Relatore

Con l'assistenza del cancelliere sottoscritto

Preliminarmente il Presidente  
sostituisce quale relatore della

causa al G.R. Dr. ....

Il G.R. Dr. ....

IL CANCELLIERE  
*Ulderica Fanelli*

Cronologico n.

Chiamata la causa

Attore principale

INPS

AVV. FALLACI *pub*  
Avv. IMBRIACI SILVANO

Avv. COLELLA PATRIZIA

Avv. MAIO ILARIO

Avv. ZAFFINA ANTONELLO

Avv. FORGIONE PAOLA

Attore principale

SCCI SPA

AVV. FALLACI *pub*  
Avv. IMBRIACI SILVANO

Avv. COLELLA PATRIZIA

Avv. MAIO ILARIO

Avv. ZAFFINA ANTONELLO

Avv. FORGIONE PAOLA

Convenuto principale

~~██████████~~

Avv. BRASCHI GIANLUCA *pub*



REPUBBLICA ITALIANA

*In nome del popolo italiano*

La Corte di Appello di Firenze

*Sezione lavoro*

nelle persone dei Magistrati:

dr. Fausto Nisticò	Presidente
dr. Roberta Santoni Rugiu	Consigliera rel.
dr. Elisabetta Tarquini	Consigliera

nella causa iscritta al n. 401 / 2016 RG.

tra

INPS e spa SCCI

avv. Patrizia Colella, Paola Forgione, Antonello Zaffina, Silvano Imbriaci, Ilario Maio,

*appellanti*

e

██████████

avv. Gianluca Braschi

*appellato*

avente ad oggetto: appello contro la sentenza n. 1079/2015 del Tribunale di Firenze, pubblicata il 14.10.2015

all'udienza del 9 maggio 2017, con lettura di dispositivo e motivazione contestuale ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

Il Tribunale di Firenze con la sentenza appellata accoglieva l'opposizione che ██████████ aveva proposto nei confronti dell'avviso di addebito per €. 1.871,45 emesso dall'Inps a suo carico quale socio accomandatario ed amministratore della sas ██████████, avente ad oggetto la contribuzione pretesa in seguito alla iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti (contributi fissi I° e II° trimestre 2014), richiamando la giurisprudenza di legittimità che negava l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti da parte dei soci di società di persone che abbiano locato a terzi immobili di proprietà e si limitino a riscuotere i canoni, senza esercitare attività commerciali, concludendo per la infondatezza sostanziale della pretesa contributiva per difetto dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti per legge.

L'INPS appellava alla sentenza, che censurava in fatto sia per errata valutazione che aveva portato ad escludere i requisiti oggettivi e soggettivi della iscrizione alla gestione commercianti (esercizio di attività commerciale da parte della sas [redacted], svolgimento di attività commerciale in modo abituale di prevalente da parte dei soci, come da dichiarazione con valore confessorio resa dagli stessi soci barrando il quadro RK della dichiarazione dei redditi), sia per errata interpretazione della disciplina. Chiedeva che di conseguenza all'accoglimento del motivo di merito, anche le spese di primo grado fossero poste a carico della controparte.

Il [redacted] si costituiva chiedendo il rigetto nel merito dell'appello in quanto infondato.

L'appello è infondato.

In fatto è pacifico che la pretesa contributiva dell'INPS concerne il pagamento di contribuzione per la Gestione commercianti, rivendicata nei confronti dell'appellato quale socio accomandatario ed amministratore della sas [redacted] (contributi fissi I° e II° trimestre 2014), società priva di dipendenti e collaboratori che gestisce beni immobili di sua proprietà, concessi in locazione a terzi. Nel settore immobiliare, la società non svolge attività di acquisto e rivendita, non svolge attività costruzione di immobili, non svolge intermediazione né prestazioni di servizi a favore di terzi. Il [redacted], privo di altre occupazioni, ha barrato le dichiarazioni del modello fiscale in corrispondenza delle attività abituali e prevalenti.

Con l'unico motivo di gravame, variamente articolato, l'INPS deduce che erroneamente il primo giudice ha escluso l'attività commerciale nonché l'abitualità e prevalenza del suo esercizio da parte del socio, di conseguenza negando lo stesso obbligo del socio di essere iscritto alla gestione commercianti.

In diritto, l'art. 1 L. 27.11.1960 n. 1397, come modificato dall'art. 1, comma 203, L. 662/1996, prevede che l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
- b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
- c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
- d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli.

Secondo il collegio, nel caso in esame non sussistono le condizioni per l'iscrizione obbligatoria alla Gestione commercianti, posto che dal punto di vista oggettivo la mera gestione di immobili concessi in locazione con riscossione dei relativi canoni, è inerente al godimento del bene e non configura esercizio di attività commerciale.

In tal senso è concorde la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 3145/2013, n. 17643/2016, n. 23360/2016), la quale nega l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti da parte di soci di società commerciale proprietaria di immobili locato a terzi quando - come nel caso in esame - l'attività si risolve in tale mero godimento del bene proprio, senza essere finalizzata alla prestazione di servizi a terzi, ovvero a compravendita o costruzione.

In particolare, la Cassazione ha espressamente affermato che l'attività di mera riscossione dei canoni di immobili locati a terzi non costituisce di norma attività di impresa, indipendentemente dal fatto che ad esercitarla sia una società commerciale, salvo che l'Inps dimostri che ciò costituisca attività commerciale di intermediazione immobiliare (circostanza nel caso in esame non dedotta né provata dall'Istituto).

Ciò in quanto l'eventuale impiego della forma societaria commerciale per attività di mero godimento, in implicito contrasto con l'art. 2248 cc, non può tuttavia trovare una sanzione indiretta nel riconoscimento di un obbligo contributivo di cui difettino i presupposti legali.

L'aver escluso dal punto di vista oggettivo il carattere commerciale dell'attività esercitata dalla società, rende superfluo l'esame delle ulteriori questioni di tipo soggettivo relative al fatto che il socio appellato partecipi o meno a tale attività, con carattere di abitudine e prevalenza del suo apporto, e che il tutto possa o meno desumersi dalle dichiarazioni fiscali dello stesso socio.

Le spese di secondo grado, unitariamente liquidate come da dispositivo ex DM 55/2014, seguono la soccombenza dell'appellante.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228 (applicabile, ex art. 1, comma 18, ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data - 1.1.2013 - di entrata in vigore della L. 228/2012), dall'integrale rigetto dell'appello consegue la declaratoria della sussistenza dei presupposti previsti dalla norma in esame per l'obbligazione di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

#### PQM

La Corte, definitivamente pronunciando,

respinge l'appello e conferma la sentenza appellata;

condanna l'Inps al pagamento delle spese di lite di secondo grado liquidate in €. 1.000 oltre accessori di legge;

dichiara che sussistono i presupposti per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Firenze, 9 maggio 2017.

La Consigliera est.

dr. Roberta Santoni Rugiu

Il Presidente

dr. Fausto Nisticò